



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. SENT. 187/2013
N. R.G. 8553/1999
N. Cron. 56/2013
N. Rep. 446/2013

Il Tribunale di Palermo, IV Sezione Civile e Fallimentare, composto dai Signori Magistrati:

dott. <i>Antonio Novara</i>	Presidente
dott. <i>Gabriella Giammona</i>	Giudice
dott. <i>Clelia Maltese</i>	Giudice relatore ed estensore

ha emesso la seguente

OGGETTI
Opposiz
allo st
passivo

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8553 R.G.C. dell'anno 1999

TRA

Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Castelnuovo n.35, presso lo studio dell'Avv. Carlo Bavetta, che lo rappresenta e difende per mandato al margine del ricorso in opposizione allo stato passivo

OPPONENTE

E

SICILCASSA s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Commissari liquidatori, elettivamente domiciliata in via E. mari n. 26 a Palermo, presso lo studio dell'Avv. Girolamo Bongiorno, da cui è rappresentata e difesa insieme all'Avv. Roberto Pessi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

OOPOSTA

OGGETTO: opposizione allo stato passivo.

CONCLUSIONI: All'udienza del 22 febbraio 2012, le parti concludevano come verbale in atti, al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento, depositato il 18 dicembre 1998, i Commissari liqui-

datori della Sicilcassa s.p.a. rigettavano la domanda di insinuazione al passivo del Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane (d'ora in poi Fondo Pensioni).

Avverso detto provvedimento il Fondo Pensioni proponeva opposizione, con ricorso depositato il 24 febbraio 1999, insistendo per l'ammissione al passivo della complessiva somma di £. 174.600.000.000 (pari ad € 90.173.372,00) in prededuzione o, in subordine, in privilegio, trattandosi di crediti di natura previdenziale.

In particolare, l'opponente insisteva per l'ammissione di tre diverse voci di credito basate su tre distinti articoli dello Statuto del Fondo:

- a) £. 39.922.000.000 (pari ad € 20.618.093,00) per aggiornamento della riserva matematica, in forza del disposto dell'art. 43 dello Statuto (a norma del quale *"Il Fondo ha la stessa durata della Cassa. In caso di scioglimento, messa in liquidazione o fusione della Cassa, questa dovrà provvedere all'aggiornamento della riserva matematica occorrente per assicurare la corresponsione delle pensioni agli aventi diritto, mediante eventuale reintegro della riserva stessa"*);
- b) £. 86.077.800.000 (pari ad € 44.455.474,00) per la reintegrazione della riserva matematica per le c.d. anzianità convenzionali (riconosciute sino al 5 settembre 1997), alla luce del tenore del quinto comma dell'art. 4 dello Statuto (in base al quale il Fondo, ai fini della determinazione della misura della pensione, riconosce, a richiesta dell'iscritto o dei superstiti aventi diritto a pensione, un numero di annualità pari alla durata del servizio militare ovvero di quattro anni laddove l'iscritto sia laureato);
- c) £. 48.600.000.000 (€ 25.099.805,00) per i costi dell'amministrazione autonoma del Fondo, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, (a norma del quale *"La Cassa fornisce gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per l'amministrazione autonoma del Fondo"*).

A suffragio del ricorso, l'opponente depositava una relazione di stima a firma del Prof. Sergio M. Coppini, fondando la natura previdenziale dei

crediti sul rilievo che, anche a seguito delle modifiche legislative che avevano interessato i fondi esonerativi, era indubbia la natura previdenziale e pubblica delle prestazioni da questi erogate e che le somme richieste per i costi di amministrazione erano necessarie per lo stesso svolgimento da parte del Fondo delle funzioni assegnategli dalla legge.

Con comparsa, depositata il 29 novembre 2000, si costituiva la Sicilcassa in lca, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, sulla base di diverse argomentazioni basate, essenzialmente, sull'evoluzione della normativa relativa ai fondi pensione esonerativi ed esclusivi degli Istituti di credito.

Sosteneva, infatti, l'opposta che le modifiche legislative (susseguitesesi negli anni sino al 6 settembre 1997, data di apertura della lca della Sicilcassa) avevano comportato un aggravamento delle prestazioni a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), e, per l'effetto, un alleggerimento degli oneri a carico dei Fondi Pensione Integrativi, chiamati non più a sopportare l'intero trattamento pensionistico, ma la sola quota integrativa (*id est* la sola differenza fra la pensione erogata dall'AGO e la pensione dovuta al dipendente o ai superstiti in forza delle norme statutarie e regolamentari), con la conseguenza che, in alcuni casi (fra cui quello in esame) *"le riserve accantonate per fronteggiare gli oneri pensionistici sono risultate sovradimensionate rispetto agli oneri residui"*.

Sollelevava tale difesa sia con riguardo alla domanda relativa alle c.d. anzianità convenzionali (laurea e servizio militare), sia con riguardo all'obbligo di integrare la riserva matematica, precisando, rispetto a tale ultimo punto, che a seguito della cessione dei rapporti giuridici previdenziali al Banco di Sicilia, non poteva dirsi verificato il presupposto sostanziale previsto dall'art. 43, e cioè la cessazione dell'ente datore di lavoro.

Deduceva, ancora, in via subordinata, che in ogni caso, trattandosi di un'obbligazione per la maggior parte futura (perché relativa a pensioni che sarebbero state erogate in un momento successivo all'apertura della lca) la consistenza della stessa doveva essere determinata tenendo conto di tutte le modifiche legislative *medio tempore* intervenute.

In riferimento alla domanda relativa alle c.d. anzianità convenzionali (laurea e servizio militare), dopo aver richiamato il disposto dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 357/90 (*"L'ammontare delle contribuzioni e degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi restano acquisiti dalle forme esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria nei casi in cui le domande di riscatto o di ricongiunzione siano state presentate alle forme medesime anteriormente al 1° gennaio 1991"*), affermava che nessuna somma era dovuta dal Fondo per le richieste presentate dopo l'1 gennaio 1991 e che nessun obbligo, comunque, sussisteva in capo al Fondo (e quindi alla Sicilcassa) in relazione a domande non presentate per iscritto e prive di data certa anteriore all'1 gennaio 1991.

Riguardo ai costi di gestione, dopo aver sottolineato che l'art. 27 dello Statuto prevedeva in capo alla Sicilcassa un'obbligazione di *facere* (*id est* fornire gratuitamente personale, locale e mezzi), dichiarava non dovuta alcuna somma, in forza dei seguenti tre rilievi: a) la cessata operatività dell'art. 27 dello Statuto a seguito della messa in liquidazione della Sicilcassa; b) la non trasmissibilità a terzi (e segnatamente al Banco di Sicilia) di un'obbligazione di *facere*; c) l'adempimento di detta obbligazione sino all'apertura della lca.

A fronte di dette difese, il Fondo pensioni replicava, sostenendo: a) la natura solidale dell'obbligazione di reintegra della riserva matematica e delle altre obbligazioni oggetto della domanda di insinuazione, richiamando, a tal fine, il principio generale di cui all'art. 1294 cod. civ., il disposto degli artt. 2560, 2112 e 2115, ultimo comma, cod. civ., nonché l'art 90 T.U.L.B.; b) la non applicabilità delle modifiche legislative intervenute dopo la messa in liquidazione della Sicilcassa, stante il principio secondo cui, ai fini del concorso, i debiti s'intendevano scaduti alla data di apertura della procedura concorsuale; c) che l'ammissione di £. 86.077.800.000 era stata richiesta a fronte delle c.d. anzianità convenzionali (laurea e ser-

vizio militare) effettivamente ed automaticamente riconosciute ai dipendenti cessati dal servizio sino al 5 settembre 1997, previo deposito da parte degli interessati della necessaria documentazione; **d)** che l'art. 27 dello Statuto prevedeva un'obbligazione di dare, e non di *facere* in capo alla Cassa, e che, in ogni caso, stante il medesimo titolo, sussisteva il diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento di tale obbligo; **e)** che il Prof. Coppini, nella relazione in atti, aveva tenuto in debito conto le modifiche legislative intervenute sino alla messa in liquidazione della Sicilcassa; **f)** l'aggravio (e non la diminuzione) delle prestazioni a carico del Fondo, a seguito dell'esodo straordinario, nel 1996, dei dipendenti con maggiore anzianità di servizio e di grado più elevato, con trattamento pensionistico a carico del Fondo.

In via istruttoria, veniva disposta una CTU, al fine di determinare, avuto riguardo all'equilibrio della gestione del Fondo Pensioni per il trattamento di previdenza del personale della C.C.R.V.E. per le Province Siciliane, alla data del 6 settembre 1997: *a) il valore attuale medio degli oneri relativi alle pensioni in essere (riserva per gli oneri immediati); b) il valore attuale medio degli oneri relativi alle prestazioni future del personale in servizio (riserva per gli oneri latenti); c) il valore attuale medio delle spese di amministrazione.*

Le conclusioni del CTU (Prof. Cerchiara) erano oggetto di critiche soprattutto da parte del Fondo opponente, che, in primo luogo, sosteneva la nullità della stessa relazione in quanto fondata su documenti ed informazioni autonomamente ed illegittimamente assunte dal CTU.

Ebbene, al fine di valutare le diverse domande, eccezioni e difese sollevate dalle parti, nonché l'esattezza delle risultanze della CTU, appare opportuno precisare, sia pure brevemente, la natura delle prestazioni erogate dal Fondo.

Il Fondo pensioni per il personale della Cassa Centrale di Risparmio "Vittorio Emanuele" per le Province Siciliane è stato istituito, con D.P.R. 9 novembre 1972, n. 1136 (sulla base dell'art. 15 della legge 20 febbraio

1958 n. 55), quale fondo obbligatorio esonerativo: vi erano obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti della Cassa; gli iscritti erano esonerati dall'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; il trattamento erogato dal Fondo sostituiva quello erogato dall'AGO.

A seguito della legge 30 luglio 1990 (recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), veniva emanato il d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357 (*"Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi"*) che operava la trasformazione dei Fondi *de quibus* da esonerativi ad integrativi.

Segnatamente, l'art.1 del D.lgs. 357/90 stabiliva che, a decorrere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1991, erano iscritti all'AGO (tra gli altri) i lavoratori dipendenti degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla stessa assicurazione generale; l'iscrizione avveniva automaticamente in una gestione speciale con autonomia gestionale.

Il successivo art. 5 poneva in capo ai fondi *ex* esonerativi solo l'onere di corrispondere la differenza tra quanto dovuto dalla gestione speciale e quanto spettante all'iscritto in base alle norme statutarie e regolamentari. In forza di ciò, il Fondo diveniva "*Fondo integrativo del trattamento dell'Assicurazione generale obbligatoria*" e lo Statuto del fondo veniva modificato, prevedendo all'art. 2 che "*Il Fondo in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 20/11/1990 n. 357 ha la finalità di assicurare il mantenimento del complessivo trattamento previdenziale già previsto dallo Statuto del Fondo Esonerato ...)* erogando le prestazioni differenziali rispetto a quelle tempo per tempo dovute dall'AGO".

Inoltre, il Fondo Pensioni per il personale della CCRVE diveniva un fondo chiuso: "*sono obbligatoriamente iscritti al Fondo (solo) i dipendenti della Cassa in servizio alla data del 31/12/90 e già iscritti al Fondo pensioni esonerato*" (art.3 dello Statuto)

Anche a seguito della trasformazione in Fondo Integrativo chiuso (trasformazione avvenuta *per factum principis*), il Fondo manteneva la sua natura di ente previdenziale, distinto dalla Cassa (ente obbligato, quale datore di lavoro, ad effettuare talune prestazioni in favore dell'ente previdenziale).

Il Fondo continuava ad essere disciplinato da uno statuto, fonte secondaria di diritto, in quanto manifestazione della potestà autorganizzatoria dell'ente.

Molte norme dello Statuto erano dirette a disciplinare (per specifica abilitazione legislativa), i rapporti tra il Fondo ed i soggetti del suo ordinamento, in particolare lo statuto del fondo prevedeva obblighi giuridici a carico dei soggetti del proprio ordinamento, cioè a carico della Cassa e dei singoli iscritti, specialmente, per quanto concerne gli obblighi contributivi funzionali all'erogazione del trattamento previdenziale.

Fra queste norme s'inscrivevano quelle poste a fondamento delle singoli voci di credito, di cui è richiesta l'ammissione.

Tanto posto e venendo alla fondatezza delle domande ed eccezioni delle parti, non può che dichiararsi la natura previdenziale dei crediti di cui ai suindicati punti a) e b) (*id est* aggiornamento della riserva).

È, infatti, indubbio (anche alla luce della sentenza n.526/1990 della Corte Costituzionale) che la causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio di cui agli artt. 2753 e 2754, non è la tutela del lavoratore subordinato in quanto contraente debole, né l'automaticità delle prestazioni previdenziali, ma l'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale.

A tal fine è indispensabile il collegamento fra privilegio e previdenza sociale, collegamento che si ha quando (come nel caso in esame) il rapporto giuridico di assicurazione sociale sorge *ex lege* ed a condizioni prefissate. Passando all'eccezione relativa alla nullità della CTU, la stessa è infondata.

Infatti, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, cui questo Collegio aderisce pienamente, *"rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice"* (cfr., *ex plurimis*, Cass. 6 novembre 2011 n. 13686; Cass. 28 gennaio 2010 n.1901; Cass. 8 giugno 2007 n. 13418).

Ebbene, nel caso in esame, non solo il CTU ha indicato ed allegato alla relazione tutti gli atti posti a fondamento della sua valutazione, ma ha svolto il suo incarico nel pieno contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, i quali sono stati, durante lo svolgimento dell'incarico, costantemente messi al corrente ed interpellati.

Ciò posto, nessun pregio hanno le critiche mosse alla CTU riguardo alla metodologia effettuata.

In primo luogo, non ha errato il CTU (e peraltro così risulta formulato il quesito posto dal Giudice istruttore) nel porre a fondamento della propria valutazione la legislazione vigente al momento dell'apertura della lca: è in quel momento che l'obbligazione di integrare la riserva è sorta, e ciò, non solo alla luce dei principi generali riguardanti le procedure concorsuali (*id est* il principio di cristallizzazione dei crediti al momento dell'apertura della procedura concorsuale), ma soprattutto alla luce della specifica norma fonte di tale obbligazione (art. 43 Statuto) che prevede quale presupposto per il sorgere dell'obbligazione proprio la messa in liquidazione della Cassa.

È appena il caso di precisare, poi, che non vi è dubbio, stante il chiaro disposto dell'art. 43 dello Statuto (*"Il Fondo ha la stessa durata della Cassa.* *In caso di scioglimento, messa in liquidazione o fusione della*

Cassa, questa dovrà provvedere all'aggiornamento della riserva matema-

tica occorrente per assicurare la corresponsione delle pensioni agli aventi diritto, mediante eventuale reintegro della riserva stessa”), che in seguito all’apertura della Ica sia sorta l’obbligazione per la Sicilcassa di integrare la riserva (nel caso in cui l’attivo patrimoniale del bilancio tecnico del Fondo dovesse risultare insufficiente) e l’irrilevanza, a tal riguardo, del subentrare di un altro soggetto quale datore di lavoro.

Ed infatti, le diverse ipotesi contemplate dalla norma (scioglimento, liquidazione, ma soprattutto fusione) confermano il sorgere dell’obbligazione in tutti i casi di cessazione della Sicilcassa quale datore di lavoro ed a prescindere dal subentro nei rapporti di lavoro di altri soggetti, purché, ovviamente, la riserva accantonata (*recte* il patrimonio netto del Fondo) sia insufficiente.

Ciò posto, deve ancora sottolinearsi che l’esperto si è, nella redazione della consulenza, scrupolosamente attenuto alle “linee guida” per le valutazioni attuariali relative ai fondi pensione, scegliendo fra le diverse opzioni metodologiche quella che meglio si attagliava alle particolari caratteristiche del fondo in esame: l’essere un fondo “chiuso”; la natura “variabile” della prestazione (poiché dipendente sia dalla misura della pensione erogata dall’INPS, sia dalla misura massima del trattamento prevista per statuto e regolamento); l’adozione del sistema della “capitalizzazione a premio costante”, nel senso che l’erogazione delle pensioni (anche per il futuro) è assicurata (quantomeno per la maggior parte) dai contributi versati dal datore di lavoro.

Con maggiore precisione, se l’obbligazione gravante sulla Sicilcassa, *ex art. 43 Statuto*, era quella di integrare la c.d. riserva (cioè di pagare la somma eventualmente necessaria per assicurare il pareggio del bilancio tecnico, secondo la legislazione vigente al momento della messa in liquidazione, e cioè la somma necessaria ad assicurare l’erogazione della prestazione a tutti gli iscritti per l’intera presumibile durata della gestione) e se si è in presenza di un fondo “chiuso” (all’ingresso di nuovi iscritti), appare del tutto corretta la scelta del “metodo attuariale dei valori attuali

medi su base individuale".

Si tratta, infatti, di un metodo che ben aderisce alla natura "dinamica" della prestazione del Fondo, in quanto basato sulle "proiezioni" nel tempo delle possibili varianti incidenti sulla prestazione pensionistica, avuto riguardo alle diverse componenti di questa (numero e anzianità dei dipendenti, tipologia dei contratti, livelli retributivi, numero e durata presumibile delle pensioni dirette, numero e tipo di superstiti, ...).

Ciò è ancor più vero laddove si tenga conto del fatto che il CTU ha sviluppato un apposito software calibrato sulle specifiche caratteristiche del Fondo.

È appena il caso di precisare, poi, che il CTP del Fondo, pur dichiarando che il metodo utilizzato dal CTU "*è scarsamente in uso per le valutazioni delle riserve dei tradizionali fondi pensione integrativi*", non ha indicato quale altro metodo avrebbe dovuto utilizzare e perché tale altro metodo sarebbe stato maggiormente corretto.

Altrettanto esatte appaiono le altre scelte compiute dal CTU al fine di individuare le basi demografiche, le basi economiche e finanziarie, così come l'aver effettuato degli "*stress test*".

In particolare, è corretto (contrariamente a quanto sostenuto dal consulente del Fondo), alla luce delle "linee guida", il riferimento al DPEF per l'individuazione del tasso di inflazione ed è altrettanto esatto l'esame (e la redazione *ex novo*) del bilancio tecnico del fondo al momento dell'apertura della lca, come pure che tale redazione sia avvenuta solo a seguito dell'esame dei bilanci tecnici riguardanti i due anni anteriori.

Tale metodo di lavoro, infatti, ha comportato una maggiore verifica ed una più esatta individuazione dei dati da inserire nel bilancio tecnico e, in particolar modo, del valore del patrimonio netto.

Tanto precisato, non è fondata la difesa della Sicilcassa relativa alla non debenza di nessuna somma per le c.d. anzianità convenzionali (*id* per riscatto del servizio militare o della laurea) per assenza della prova della richiesta di riscatto in forma scritta da parte dell'interessato in data anterio-

re all'1 gennaio 2011.

Ed infatti, a norma dell'art. 2 del D. Lgs. 357/90, il Fondo ha dovuto trasmettere all'INPS, per gli iscritti in servizio alla data dell'1 gennaio 1991, al fine del "riscatto" delle c.d. anzianità convenzionali, una serie di informazioni, ragione per cui si è avuta una "crystallizzazione" di tali posizioni; tanto è vero che, nei database forniti al CTU, tali anzianità non risultano indicate separatamente, ma sono "conglobate" nel dato relativo genericamente all'anzianità di servizio.

Alla luce delle superiori considerazioni, appaiono del tutto corrette le valutazioni e le conseguenti determinazioni compiute dal CTU riguardo al valore attuale medio degli oneri relativi alle pensioni in essere (c.d. riserva per gli oneri immediati) ed al valore attuale medio degli oneri relativi alle prestazioni future (c.d. riserva per gli oneri latenti), stimato rispettivamente in € 295.163.000 (a fronte della stima del CTP di € 304.554.633) ed in € 64.310.000 (a fronte della stima del CTP di € 208.028.839).

Pertanto, partendo dalla considerazione che il bilancio tecnico del Fondo alla data del 6 settembre 1997, presentava un patrimonio netto pari ad € 446.063.824, nessuna somma è dovuta dalla Sicilcassa per reintegrare la riserva, essendo il patrimonio dell'Ente previdenziale già capiente o, più precisamente, presentando alla data del 6 settembre 1997 il Bilancio tecnico del Fondo un avanzo pari ad € 86.590.824.

Venendo ora alla domanda di ammissione di £. 48.600.000.000 per i costi dell'amministrazione autonoma del Fondo, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, (a norma del quale "*La Cassa fornisce gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per l'amministrazione autonoma del Fondo*"), la stessa non appare fondata e quindi deve essere rigettata.

Ed infatti, a ben guardare (cfr., fra l'altro, pag. 70 della CTU), il Fondo ha richiesto l'ammissione di tali somme "*per accantonamento per oneri relativi alla struttura organizzativa*" a partire dal 7 settembre 1997, e cioè a decorrere dalla messa in liquidazione della Sicilcassa.

Ebbene, l'obbligazione prevista dall'art. 27 dello Statuto appare del tutto

autonoma dall'obbligazione di integrare la riserva.

Essa costituisce, infatti, un'obbligazione di *facere* (fornire) che non sopravvive alla messa in lca della Sicilcassa o che, comunque, in quanto afferente (peraltro trasformata in un'obbligazione di *dare* l'equivalente in danaro) al periodo successivo alla messa in lca, non può essere ammessa perché non concorsuale e non qualificabile come credito sorto in funzione della procedura concorsuale.

Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'opposizione proposta dal Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane deve essere rigettata.

Per il principio della soccombenza, l'opponente deve rifondere all'opposta le spese del giudizio, che si liquidano € 130.000,00 per compensi, oltre Iva e CPA.

Vanno poste a carico della parte soccombente anche le spese della CTU, così come liquidate dal Giudice Istruttore con decreto depositato il 3 marzo 2010.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- rigetta l'opposizione proposta dal Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane avverso lo stato passivo della Sicilcassa in lca;
- condanna l'opponente a rifondere alla Sicilcassa le spese del giudizio che liquida in € 130.000,00 per compensi, oltre Iva e CPA.
- pone a carico dell'opponente le spese della CTU, così come liquidate con decreto del 26 febbraio/3 marzo 2010.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 luglio 2012

Il Giudice estensore

Clelia Martese

Il. AMELLIERI

Giuseppe Costa
Giuseppe Costa

IV° SEZ. FALLIMENTARE

Depositato in Cancelleria.

Palermo, 16/01/2013

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Giuseppe Costa

Il Presidente

Antonio Novara

A. Novara

**TRIBUNALE DI PALERMO
RUOLO GENERALE CIVILE**

★ 04 FEB. 2013 ★

**È copia conforme all'originale
Il Funzionario Giudiziario**

Rosaria Romano
Il Funzionario Giudiziario
Rosaria Romano



*Grasso
Mello*

**RESPOSTI DIRITTI DI CÔMA ESSE...
GIUSTIZIA MEDIANTE APPLICAZIONE, SULL'ORIGINALE DE
MARCHE DA BOLLO PER COMPLESSIVI EURO. 714,23 + 4,23**

04 FEB. 2013

Rosaria Romano
Il Funzionario Giudiziario
Rosaria Romano

Rosaria Romano